



REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 28 R.O.

del 24-01-2025

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 10/12/2024 personale del Commissariato di Modica – Ufficio P.A.S.I. in servizio di controllo del territorio, interveniva presso il pubblico esercizio pubblico ad insegna "██████████" sito a Scicli in ██████████ rilevando che il titolare Sig. ██████████ nato in ██████████ il ██████████ e residente a ██████████ in ██████████ non era presente al momento del controllo e che la mescolta di alimenti e bevande veniva esercitata dal figlio Sig. ██████████ privo del requisito professionale necessario previsto dalle leggi in materia di somministrazione; altresì veniva accertato che il medesimo titolare ometteva di esporre, in maniera visibile, i cartelli "Vietato Fumare";

- le irregolarità accertate costituiscono, rispettivamente, violazione delle seguenti norme:

a) art. 8, art. 86 e art. 17 bis comma 2 del R.D. n.773/31 T.U.L.P.S. per aver esercitato l'attività a mezzo di rappresentante non autorizzato e privo del requisito professionale necessario, identificato nella persona del Sig. ██████████ nato a ██████████ e residente a ██████████

b) art. 51 commi 1 e 5 della legge n.3/2003 e art.2 e 7 comma 2 della legge n. 584/75, per aver omesso di esporre, in maniera visibile, i cartelli "Vietato Fumare";

Visti i rispettivi verbali:

- n.01/2025 del 11/01/2025 trasmesso con prot. n. 0002030 del 13/01/2025, acquisito al prot. gen. dell'Ente in data 14/01/2025 al n. 0001306;

- n.02/2025 del 11/01/2025 trasmesso con prot. n. 0002031 del 13/01/2025, acquisito al prot. gen. dell'Ente in data 14/01/2025 al n. 0001260;

Considerato che per le superiori violazioni sono previste le seguenti sanzioni:

- per la violazione di cui al verbale n. 01/2025 (omessa esposizione dei cartelli "Vietato Fumare") è prevista una sanzione pecuniaria da € 220,00 a € 2.200,00 con pagamento in misura ridotta € 440,00;

- per la violazione di cui al verbale n. 02/2025 (esercizio dell'attività a mezzo di rappresentante non autorizzato) è prevista una sanzione pecuniaria da €516,00 a € 3.098,00 con pagamento in misura ridotta di € 1.032,00, nonché la eventuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art.17 ter del T.U.L.P.S., per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a mesi tre;

Considerato che nel caso in esame sussistono i presupposti per la sospensione dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 19 comma 3 della legge n.241/1990 così come modificato dalla legge n.122/2010;

Visto l'art. 17 ter R.D. n.773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.) il quale stabilisce: "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. ";

Vista la Legge 25 agosto 1991 n.287 come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 59/2010;

Visto il D.Lgs. n. 147/2012;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

con effetto immediato, al Sig. ██████████ nato ██████████ e residente a ██████████  
██████████ titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di  
somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio ad insegna "██████████"

sito a Scicli [redacted] la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 17 ter R.D. n.773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.), per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate.

### INGIUNGE

al Sig. [redacted] nato [redacted] e residente a [redacted] di pagare entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notifica del presente atto, la sanzione amministrativa di € 516,00 per la violazione di cui al verbale n. 02/2025 (esercizio dell'attività a mezzo di rappresentante non autorizzato) ed € 220,00 per la violazione di cui al verbale n. 01/2025 (omessa esposizione dei cartelli "Vietato Fumare"); il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA accedendo ai Servizi Online all'interno del sito ufficiale del Comune, su c.c.p. n. 11092970 intestato al Comune di Scicli – Servizio di Tesoreria Comunale, causale: "Sanzioni Amministrative".

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del TULPS.

### DISPONE

La notifica della presente Ordinanza al Sig. [redacted] nato [redacted] e residente a [redacted] in [redacted]

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e avrà decorrenza immediata.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- al Commissariato di Modica – Ufficio P.A.S.I.
- alla Questura di Ragusa
- all'ASP di Ragusa – S.I.A.N. di Ragusa
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza all'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso avanti al TAR di Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

 IL SINDACO  
Com. Mario Marino  
